

Denuncia di Infortunio

Descrizione Procedimento

Il datore di lavoro deve, nel termine di due giorni, dare notizia all'autorità locale di pubblica sicurezza, di ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per più di tre giorni. La denuncia deve essere fatta all'autorità di pubblica sicurezza del Comune in cui è avvenuto l'infortunio. Nei Comuni ove non sia presente tale autorità, la denuncia va presentata al Sindaco.

Se l'infortunio è avvenuto in viaggio e in territorio straniero, la denuncia è fatta all'autorità di pubblica sicurezza nella cui circoscrizione è compreso il primo luogo di fermata in territorio italiano, e per la navigazione marittima e la pesca marittima la denuncia è fatta alla autorità portuale o consolare competente.

La denuncia di infortunio deve indicare

- 1) il nome e il cognome, la ditta, ragione o denominazione sociale del datore di lavoro;
- 2) il luogo, il giorno e l'ora in cui è avvenuto l'infortunio;
- 3) la natura e la causa accertata o presunta dell'infortunio e le circostanze nelle quali esso si è verificato, anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure di igiene e di prevenzione;
- 4) il nome e il cognome, l'età, la residenza e l'occupazione abituale della persona rimasta lesa;
- 5) lo stato di quest'ultima, le conseguenze probabili dell'infortunio e il tempo in cui sarà possibile conoscere l'esito definitivo;
- 6) il nome, il cognome e l'indirizzo dei testimoni dell'infortunio.

Il Ministero con propria circolare ha stabilito che il termine di due giorni, entro il quale il datore di lavoro è tenuto ad inoltrare all'autorità locale di Pubblica Sicurezza la denuncia prescritta dall'art.54 del d.p.r. n. 1124/65 debba decorrere dal momento in cui il datore di lavoro stesso sia venuto in possesso della certificazione sanitaria.

Sanzioni

Le sanzioni previste per l'inottemperanza a questo obbligo sono previste dall'art.2 della legge 28 dicembre 1993, n.561 che ha depenalizzato gli artt. 53 e 54 del d.p.r. n.1124/65 ed ha determinato che la somma dovuta come sanzione amministrativa è di € 516,46.

Rif. Normativi : art. 54, D.P.R. 1124/65